

Le multe perdono gli interessi

L'Avvocatura dello stato bocchia il 10% ogni sei mesi indicato finora nella cartella esattoriale. Resta però il raddoppio della contravvenzione per ritardato pagamento

L'automobilista che non paga la multa presa per strada o non propone ricorso al verbale riceverà una cartella esattoriale contenente un importo raddoppiato ma senza più l'applicazione dei pesanti interessi previsti dalla legge. La

maggiorazione semestrale del 10% non si applica infatti alle violazioni stradali che sono disciplinate dall'art. 203 del codice. Lo ha chiarito l'Avvocatura generale dello stato con un parere reso alla Prefettura di Novara.

Manzelli a pag. 31

Il parere dell'Avvocatura generale dello stato sulle cartelle esattoriali per violazioni stradali

Multe a ruolo senza interessi

Importi raddoppiati, ma senza maggiorazione del 10%

DI STEFANO MANZELLI

L'automobilista che non paga la multa presa per strada o non propone ricorso al verbale riceverà una cartella esattoriale contenente un importo raddoppiato, ma senza più l'applicazione dei pesanti interessi previsti dalla legge. La maggiorazione semestrale del 10% non si applica, infatti, alle violazioni stradali che sono disciplinate dall'art. 203 del codice senza più rinvio alle penalità previste dalla legge 689/1981. Lo ha chiarito l'Avvocatura generale dello stato con il parere prot. cs 32494 del 31 luglio 2013, solo ora divulgato dalla Prefettura di Novara con la nota prot. 41901 del 9 ottobre 2013. La questione della riscossione dei proventi delle multe stradali è da sempre ritenuta legata a doppio filo alle disposizioni della legge di depenalizzazione n. 689/1981, la quale prevede all'art. 27 una maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardato pagamento dei verbali in generale. In buona sostanza, anche per l'espresso rinvio contenuto nell'art. 206 del codice della strada, le cartelle esattoriali vengono da sempre maggiorate oltre che dell'importo raddoppiato della multa anche delle spese del procedimento e degli interessi semestrali del 10%. Con una recente pronuncia però la Corte di cassazione, sez. II civile, ha disposto diversamente (sentenza n. 3701 del 16 febbraio 2007), ovvero che la maggiorazio-

ne del 10% semestrale non si può applicare alle multe stradali in virtù di quanto evidenziato dall'art. 203 del codice stradale. Ovvero che qualora non sia stato effettuato il pagamento del verbale o non sia stato proposto nessun tipo di ricorso la multa costituirà titolo esecutivo per la riscossione di una somma pari alla metà del massimo edittale, corrispondente in genere al doppio del minimo (o meglio al raddoppio dell'importo che si poteva pagare entro 60 giorni). L'Avvocatura generale dello stato conferma questa interpretazione che però non ha precedenti giurisprudenziali. Infatti, specifica la nota del 31 luglio 2013, «alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art. 203 cds, comma 3, che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza ingiunzione, prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%». In pratica saranno da rivedere tutte le cartelle esattoriali in spedizione per multe non pagate dai trasgressori. E gestire l'inevitabile contenzioso che potrà avviarsi nelle prossime settimane in riferimento alle posizioni già consolidate. Seguendo l'interpretazione dell'Avvocatura le multe non pagate d'ora in poi raddoppieranno semplicemente e potranno essere iscritte a ruolo per questo importo ulteriormente implementato solo delle spese del procedimento. Ma senza più ap-

plicare una penalizzazione del 10% su base semestrale calcolata dal giorno in cui la sanzione è divenuta esigibile. Ovvero per importi considerevolmente ridotti rispetto al passato.

—© Riproduzione riservata—

